

Legge federale

sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Proroga del 21 dicembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 28 agosto 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 12 settembre 2007²,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 2002³ sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5

⁵ La durata di validità della presente legge è prorogata sino all'entrata in vigore di una modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, il più tardi però sino al 31 dicembre 2009.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Sottostà a referendum facoltativo a tenore dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2009.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ FF 2007 5949

² FF 2007 5957

³ RS 832.14

